Sentenza n. 265 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in persona del Cons. Marcello Iacubino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 37620/PM del registro di segreteria,

ad istanza di:

- **GIAIMIS Antonio** (GMSNTN62H08B180M), rappresentato e difeso dagli avv.ti Cosimo Lovelli (pec.: lovelli.cosimo@cert.ordineavvocatipotenza.it) e Daniele Oliviero (oliviero.daniele@cert.ordineavvocatipotenza.it), elettivamente domiciliati in Potenza alla Via del Gallitello n. 116/b;

contro:

- I.N.P.S., in persona del rappresentante legale *pro-tempore*;

- Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex art. 158, comma 2 c.g.c. dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo;

Oggetto: rideterminazione del trattamento pensionistico.

Uditi nell'odierna pubblica udienza del 18 dicembre 2024, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Caterina Di Palma, gli Avvocati Massimo Gabrieli Tommasi per la parte ricorrente (per delega dell'avv. Cosimo Lovelli), l'avv. Marcella Mattia per l'Inps

(nessuno comparso per l'Arma dei Carabinieri), come da verbale in atti.

Ritenuto in

FATTO

1. – Il Luogotenente C.S. in congedo Antonio GIAIMIS ha adito questa Corte affinché voglia "*accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, ad ottenere il riconoscimento del diritto al beneficio previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico attraverso l'applicazione del cd moltiplicatore del periodo di ausiliaria; per l'effetto ordinare all'amministrazione resistente di corrispondere al ricorrente le somme derivanti dal ricalcolo sia a titolo di arretrati che sui futuri ratei pensionistici; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio*".

Dagli atti di causa risulta che:

- il ricorrente è stato arruolato in data 21.03.1981 per essere in data 18.11.2021 collocato in congedo per infermità in quanto riconosciuto e dichiarato "permanentemente non idoneo al S.M.I. e d'istituto nell'Arma dei Carabinieri, si da collocare nella riserva, si idoneo al transito nei ruoli civili dell'A.D. (Legge 266/99)", con Verbale Modello BL/S n. 508/CC in data 18.11.2021 del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari Palese - Commissione Medica Ospedaliera di Taranto (CMO), con contestuale dichiarazione di rinuncia al transito;

- con decreto in data 13.04.2022, n. atto Sipad 1672 del 2022, il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare ha determinato la cessazione dal servizio permanente effettivo del militare, per infermità, a decorrere dal 18.1 1.2021, ai sensi dell'art.929, comma 1, lettera a) del decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

- è quindi divenuto titolare di pensione gestione ex INPDAP con iscrizione n.50593728 (con decorrenza giuridica dal 19.11.2022 e con decorrenza economica dal 19.02.2022);

- al sig. Giaimis è stata conferita dapprima pensione d'inabilità ordinaria tramite determinazione n.CH0942022000067 adottata dalla Sede INPS di Chieti e, successivamente, pensione privilegiata tramite determinazione n. BR1052023000003 adottata dalla Sede INPS di Brindisi.

Il ricorrente deduce quindi che, raggiunti i limiti di età per il collocamento in ausiliaria, non vi è potuto transitare poiché la CMO di Taranto lo dichiarava inabile e lo collocava direttamente a riposo. E che, per tale ragione, rivolgeva istanza di fruire dei benefici legati all'applicazione dell'art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997, cui l'Inps opponeva un netto rifiuto asserendo che non ne ricorressero i presupposti.

Nel richiamare giurisprudenza delle Sezioni centrali d'Appello di questa Corte (ex plurimis, Sez. I, n. 47 / 2020, 358/2020, sez. 11, 274/2021 e 307 /2021 e precedenti ivi richiamati), ritiene pacifica la spettanza del beneficio richiesto a chi, come lui, versi in situazione di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età e che abbia maturato il diritto di accedere al servizio di ausiliaria, ma non vi accede per le peggiorate condizioni di salute; in tal caso la norma ricompensa tale perdita con il c.d. moltiplicatore e, quindi, consentendo un incremento del montante individuale dei contributi per un importo pari a 5 volte la base dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. A tale riguardo, sostiene, «*le decisioni del giudice d'appello hanno concordemente riconosciuto che "deve ritenersi che il raggiungimento del limite d'età per la cessazione dal servizio attivo sia condizione imprescindibile per l'accesso all'ausiliaria, unitamente alla volontà/disponibilità dell'interessato ad essere richiamato*

in servizio che presuppone, evidentemente, la permanenza dell'idoneità psicofisica all'impiego e ai servizi dell'ausiliaria". Ne consegue che la cessazione anticipata dal servizio (quindi, prima del compimento del limite d'età previsto in base al grado rivestito), qualunque ne sia la causa impedisce l'accesso all'ausiliaria. In sostanza, il c.d. moltiplicatore è stato espressamente configurato dal legislatore come "alternativo all'ausiliaria".».

2. – Si sono costituiti sia l'INPS che il Ministero della difesa per il tramite del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, deducendo l'infondatezza del ricorso e, in rito, l'Arma dei Carabinieri anche la nullità della notifica e il difetto di legittimazione passiva.

3. – All'udienza odierna l'avv. Massimo Gabrieli Tommasi per il ricorrente e l'avv.ta Marcella Mattia per l'INPS hanno insistito per le argomentazioni e conclusioni dei rispettivi atti scritti.

Il giudizio è stato definito, come da dispositivo letto nella stessa udienza.

Considerato in

DIRITTO

1. – In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa - Arma dei Carabinieri, attesa la competenza esclusiva dell'I.N.P.S. a provvedere su quanto reclamato dall'odierno ricorrente.

In caso di pensionamenti del personale militare, difatti, a far data dal 1° gennaio 2010, l'Istituto Previdenziale (in precedenza l'I.N.P.D.A.P., poi confluito nell'I.N.P.S. ex D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) non ha più la sola funzione di dare attuazione, quale ordinatore secondario della spesa, ai provvedimenti adottati dalle amministrazioni di appartenenza

del lavoratore ma provvede direttamente alla determinazione e all'erogazione del trattamento pensionistico del personale delle Forze armate (cfr. art. 2, commi 1 e 3, L. 335/1995 e circolare I.N.P.D.A.P. n. 22 del 18 settembre 2009, relativa all'Arma dei Carabinieri), salvo il caso del personale militare che transita in posizione di ausiliaria.

2. – Passando, quindi, al merito la questione giuridica sottoposta al vaglio del presente giudizio, riguarda all'interpretazione dell'art. 3, co. 7, del D. Lgs. n. 165/1997.

Sul punto, con sentenza n. 13/2019/QM/PRES le Sezioni Riunite di questa Corte dei conti, nel dichiarare l'improcedibilità della questione di massima sottoposta e rinviando espressamente alle sentenze della Sez. I Centr. d'Appello e della Sez. II Centr. d'Appello, hanno precisato che: "*Le richiamate sentenze del giudice d'appello hanno [...] tutte affrontato la questione concernente l'interpretazione e la definizione dell'ambito di applicazione dell'art. 3, comma 7 del Decreto Legislativo 165/1997 concernente le condizioni per il riconoscimento del moltiplicatore in favore dei militari cessati anticipatamente dal servizio per inidoneità psicofisica. Dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento (l'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 165/1997; l'abrogazione dei soli commi da 1 a 5 dell'articolo 3 del d. lgs. n. 165/1997 ad opera dell'art. 2268, comma 1, n. 930 C.O.M.; l'art. 10 del d.lgs. n. 94 del 29 maggio 2017; gli artt. 886, 992, 993, 995, 996, 1864 e 1865), hanno stabilito l'ambito soggettivo ed oggettivo d'applicazione dell'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 165/1997, anche con riferimento alle sopravvenienze normative del 2010, chiarendo la funzione del c.d. moltiplicatore in relazione all'istituto dell'ausiliaria ed ai rapporti con quest'ultimo (Sez. II, sent. 29 del 2019 pagg. 5 e ss; Sez. II, sent. 61 del 2019, pag. 4 e ss.; Sez. I n. 31 del 2019, pag. 10 e ss.).A tale stregua le decisioni del giudice d'appello hanno*

concordemente riconosciuto che <deve ritenersi che il raggiungimento del limite d'età per la cessazione dal servizio attivo sia condizione imprescindibile per l'accesso all'ausiliaria, unitamente alla volontà/disponibilità dell'interessato ad essere richiamato in servizio che presuppone, evidentemente, la permanenza dell'idoneità psicofisica all'impiego e 'ai servizi dell'ausiliaria' (v. art. 996 COM). Ne consegue che la cessazione anticipata dal servizio (quindi, prima del compimento del limite d'età previsto in base al grado rivestito), qualunque ne sia la causa, impedisce l'accesso all'ausiliaria.

Se, viceversa, dopo il collocamento in ausiliaria sia sopravvenuta una delle cause previste dall'art. 995 COM (non accettazione dell'impiego, 'motivi di salute', motivi professionali), il soggetto cessa dalla suddetta posizione e transita nella riserva e ciò può verificarsi anche prima della scadenza del periodo di ausiliaria (v. art. 992 COM).

Ebbene, il militare che sia stato riformato per motivi di salute prima del raggiungimento dell'età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, non può all'evidenza transitare in ausiliaria perché privo della condizione essenziale ed imprescindibile, rectius 'esclusiva' ex art. 992 COM, occorrente per l'accesso a tale posizione.

All'interno del suddetto quadro normativo di riferimento va collocata ed interpretata la disposizione di cui all'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 165/1997.

L'incremento del montante contributivo ivi previsto in favore del 'personale militare' - categoria di rilievo in fattispecie opera, quindi, in favore di coloro che pur avendo raggiunto l'età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, id est per il transito in ausiliaria, non possano materialmente accedervi per inidoneità psicofisica, nonché in favore di coloro i quali, già transitati in ausiliaria, siano divenuti successivamente fisicamente inidonei. Coloro che versano in tali condizioni potranno, quindi, optare per

il beneficio contributivo in questione, 'in alternativa' al collocamento o alla permanenza (a seconda dei casi) in ausiliaria.

Atteso che il cd. moltiplicatore è stato espressamente configurato dal legislatore come 'alternativo all'ausiliaria', occorre imprescindibilmente che l'interessato abbia titolo al collocamento in ausiliaria e, quindi, che sia cessato dal servizio esclusivamente per limiti d'età (quali previsti per il grado rivestito). L'avente diritto al transito in ausiliaria potrà scegliere, pertanto, tra il collocamento effettivo in detta posizione con annesso e conseguente trattamento economico (art. 1864 COM), oppure -in alternativa- avvalersi del beneficio contributivo previsto dall'art. 3 comma 7 citato (art. 1865 COM)> (cfr., per tutte, Sez. II, sent. n. 29 del 2019)."

Alla luce dell'interpretazione, che questo giudice ritiene di condividere, fornita dalle Sezioni di Appello, come ricostruita nella decisione delle Sezioni Riunite, la domanda del Giaimis non può essere accolta in quanto il beneficio dell'articolo 3, comma 7 del D. lgs 30 aprile 1997, n. 165 non trova applicazione al caso di specie in quanto parte ricorrente è cessata dal servizio permanente per infermità senza aver raggiunto i limiti di età previsti per il collocamento in ausiliaria.

3. – Il ricorso va pertanto rigettato.

La regolazione delle spese segue il principio della soccombenza e viene liquidata in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda, così provvede:

1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa - Arma dei Carabinieri;

2) rigetta il ricorso;

3) condanna il ricorrente a pagare all'INPS per spese di lite la somma omnicomprensiva di € 800,00.

Così deciso in Bari, a seguito della pubblica udienza del 18 dicembre 2024.

IL GIUDICE

F.to digitalmente (Cons. Marcello Iacubino)

Depositata in Segreteria il 23/12/2024

L'assistente Amministrativo

F.to digitalmente dott.ssa Caterina Di Palma